Bando riservato per il reclutamento a tempo indeterminato Docente di prima fascia, a tempo definito, AFAM102 Storia delle arti visive. Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.P.R. 83/2024 — a.a. 2025–26

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-*ter* rubricato "portale unico del reclutamento", in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it/) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

Visto il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*";

Vista la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 370 "*Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"*;

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;

Visto l'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

Visto il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*";

Visto l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amm. digitale*";

Visti i Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*", e "*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*";

Visto il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*", a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

Vista la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante "*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*";

Visto il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo"*;

Visto il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*", e ss.mm.ii., e i relativi decreti attuativi;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Accademia di belle arti di Catania approvato con Decreto Direttoriale n. 154 del 18 maggio 2009;

Visto il Decreto Ministeriale n. 89 del 3 luglio 2009,, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;

Vista il Decreto Direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

Vista l'offerta formativa dell'Accademia di belle arti di Catania approvata per l'a.a. 2025-26;

Visto il Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-*bis*;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-*bis*, comma 3;

Visto il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

Visto il DM 770/2025 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello dei Conservatori e gli ex Istituti musicali pareggiati;

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

Visto l'avviso MUR n. 8522 del 7 luglio 2025, di aggiornamento annuale delle graduatorie nazionali a esaurimento GNE, GET e di quelle di cui all'art. 2-*bis*, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-*quater*, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento ai settori artistico-disciplinari (SAD) oggetto del presente bando, convertiti nei nuovi settori artistico-disciplinari di cui al Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM ed in particolare il C.C.N.L. Istruzione e Ricerca" 2016/2018 del 19 aprile 2018, il C.C.N.L. economico "Istruzione e ricerca" 2019/2021 del 6 dicembre 2022 e il C.C.N.L. del 18/01/2024 per il triennio 2019/2021;

Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui al CCNL;

Visto il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-*septies*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Vista in particolare, la facoltà assunzionale assegnata, per il 2025/2026, all'Accademia di belle arti di Catania, pari a n. 1 docente;

Considerata l'assenza di candidati nelle graduatorie nazionali;

Verificato che il posto risulta ad oggi vacante;

Considerata la necessità di bandire un concorso riservato al fine di garantire un celere svolgimento e il conseguente ordinato avvio dell'anno accademico 2025/2026;

Vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 20 del 10 luglio 2025, che definisce l'utilizzo della facoltà assunzionale ricevuta, per indire il bando riservato alla disciplina "Storia delle arti visive";

Visto il regolamento per l'espletamento delle procedure concorsuali del personale docente a tempo indeterminato prot. n. 4348 del 01/10/2025;

Dato atto che il Consiglio Accademico con verbale n. 12 del 02/09/2025 ha espresso parere favorevole alla pubblicazione del bando per la copertura a tempo indeterminato, a tempo definito, di n. 1 posto per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare AFAM102 Storia delle arti visive;

Nelle more dell'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.

DECRETA

Art. 1 — Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico riservato, per esami e titoli, per la copertura a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 posto per il profilo di docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il settore artistico disciplinare AFAM102 Storia delle arti visive;

Codice	Settore artistico disciplinare (SAD)	Declaratoria	Profilo
AFAM102 (EX ABST47)	**Storia delle arti visive**	Il settore comprende gli studi e le ricerche di carattere teorico, storico, metodologico negli ambiti della storia delle arti visive dall’antichità ai nostri giorni con particolare riferimento alla cultura occidentale per un’interpretazione critica delle manifestazioni artistiche dell’essere umano. La storia dell’arte è intesa elemento identitario della cultura in Italia e nell’ambito degli studi nel settore AFAM, nonché quale fattore necessario di consapevolezza civile sulla centralità del patrimonio artistico, la sua conservazione, tutela, valorizzazione e la sua trasmissione al futuro. Sono prese in esame con metodo interdisciplinare e nell’ottica della complessità le opere architettoniche, scultoree, pittoriche, grafiche fotografiche, installative e performative, con particolare attenzione agli agenti e ai fattori sociali che concorrono alla loro produzione nel contesto storico e culturale di appartenenza, nonché lo studio degli artisti, delle poetiche e dei movimenti artistici e il loro impatto sulla società. La disciplina studia le conseguenti modificazioni dei linguaggi anche in funzione dei cambiamenti delle tecniche e delle pratiche artistiche all'interno dell'orizzonte storico sociologico, estetico e culturale, dalle origini fino alle più attuali tendenze artistiche, non solo nelle tradizionali espressioni, ma anche con riferimento alle culture sceniche, coreografiche e filmiche, nonché in relazione alla produzione della società industriale e postindustriale, inclusa l’interazione e la contaminazione tra i nuovi e diversi linguaggi visivi, multimediali e con l’Intelligenza Artificiale. Include gli studi e le ricerche di iconografia e iconologia, di sociologia dell'arte, nonché quelli di carattere teorico e metodologico inerenti la critica d’arte, la letteratura artistica, la storia e la metodologia della storia dell’arte, la storia del collezionismo, la museologia, le relazioni tra le arti visive e le arti performative. Comprende infine gli studi le ricerche sulle tecniche artistiche, la storia e la teoria della conservazione e del restauro del patrimonio e le problematiche di conservazione dell’arte contemporanea.	• Storia dell'arte contemporanea • Storia e metodologia della critica d’arte

2. La sede di servizio del posto (uno) messo a concorso di cui comma 1 è presso la sede dell'Accademia di belle arti di Catania;
3. La graduatoria risultante dalla procedura di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere utilizzata dall'Istituzione di cui al comma 2 anche per copertura di posti a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito, che dovessero rendersi disponibili entro la durata della graduatoria stessa.
4. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.
5. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.

Art. 2 — Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
   a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-*bis*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del D.P.R 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
   b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
   c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando; l'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente;
   d) godimento di diritti civili e politici;
   e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
   f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
   a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
   b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
   c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:
   a) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
   b) fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al d.P.R 83/2024, art. 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici*, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.P.R. 83/2024.
   Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2017 (anno accademico 2017/2018) al 31 ottobre 2025 (anno accademico 2024/2025).

* Il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:
   - Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;

- Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

7. Non possono partecipare alla procedura:
   a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico dell'istituzione.
   b) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
   c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
   d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
   e) coloro che hanno subìto un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
   f) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
   g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. l'Accademia di belle arti di Catania può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3 — Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
   a) Prove d'esame: massimo punti 75 (settantacinque);
   b) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 25 (venticinque);
3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse da quelle che hanno indetto la procedura congiuntamente, per la stipula di contratti di qualsivoglia tipo e durata.
5. L'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno cinquanta sui settantacinque totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.

6. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo non potrà in nessun modo essere utilizzato da Istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura.

Art. 4 — Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato 1 e deve essere caricata entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/). Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di belle arti di Catania all'indirizzo https://www.abacatania.it e sul Portale dei concorsi AFAM (https://afam-bandi.cineca.it/).
2. La domanda corredata degli allegati (Allegato 1, 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 3, 3/A, 3/B e 4) deve essere presentata esclusivamente per PEC: all'indirizzo abacatania@pec.it entro le ore 09:00 del 22 dicembre 2025 con le modalità telematiche previste dal comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.
3. Nella domanda (Allegato 1) devono essere riportati:
   a) Nome e cognome;
   b) Sesso;
   c) Data e luogo di nascita;
   d) Nazionalità;
   e) Codice fiscale;
   f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
   g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
   h) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2;
   i) Il codice e il settore artistico disciplinare, con eventuale profilo, per il quale è presentata la domanda;
   j) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
   k) Di godere dei diritti civili e politici;
   l) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
   m) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
   n) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
   o) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
   p) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
   q) Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Accademia di belle arti di Catania;

r) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 13 del presente bando.

La domanda dovrà riportare firma autografa a piè di pagina, con successiva scansione dell'intero documento (in formato pdf), oppure firma digitale.

4. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo abacatania@pec.it.

   L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
6. Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo dell'Istituzione sede della procedura.

Art. 5 — Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali e professionali, posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Per i titoli di servizio, la scadenza di acquisizione è il 31 ottobre 2025. Nel caso in cui il requisito sia conseguito dopo il termine di presentazione della domanda, la stessa è accolta con riserva.
3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli preferenziali sono elencati nell'allegato B.
7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.
8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6 — Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. Alle procedure concorsuali di cui al presente bando non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico (o delle Istituzioni associate).
4. L'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della Commissione indica le relative motivazioni che saranno comunicate via PEC al candidato dal responsabile del procedimento.

Art. 7 — Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al comma precedente, sono individuati, con congrue e ampie motivazioni, i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 165/2001. Ad esclusione del Direttore, non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione che bandisce il concorso o appartenenti a ruoli sindacali nazionali.
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede dell'Accademia di belle arti di Catania, via Raimondo Franchetti, 5, e con modalità telematiche, in data che verrà comunicata sul sito istituzionale con un anticipo di almeno 5 giorni. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, che si avvarrà del supporto del personale dell'Accademia. Laddove data, orario e/o link di collegamento dovessero subire variazioni, le stesse vengono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Accademia di belle arti di Catania.
5. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto di tutti i sei nomi,

individuazione del primo estratto, scarto dei successivi nomi fino al genere diverso rappresentato.

6. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso che viene pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia di belle arti di Catania sul portale dei concorsi AFAM e sul Portale Anagrafiche.
7. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso. In tale evenienza, si attinge dal medesimo elenco di cui al comma 6, in ordine di estrazione scartando fino al primo rappresentante utile dello stesso genere risultato indisponibile.
8. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
9. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8, dopo lo svolgimento delle prove di cui all'art. 9.
10. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell'Accademia ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
11. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'Accademia di belle arti di Catania almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
12. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8 — Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove pratiche di cui al successivo art. 9 e consente l'attribuzione di un punteggio massimo di 25 (venticinque) punti, sulla base dei seguenti criteri di massima. Per quanto non definito, la commissione determina i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 16 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (1° novembre 2017) e fino all'anno accademico 2024/2025 (31 ottobre 2025) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del D.P.R 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	**Fino a un massimo di 2 punti per ogni anno di servizio, con i criteri sottoindicati, sino ad un massimo di punti 16**

Ai fini dell'accertamento dei requisiti elencati nel presente comma per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nelle Istituzioni AFAM o nelle Università. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, in corsi accademici AFAM o universitari di livello non inferiore all'EQF 6.
La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del D.P.R 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nello stesso SAD e relativo profilo per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate.	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00
Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del D.P.R 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differente da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, e il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute.	

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali, di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005, deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

TABELLA B - TITOLI DI STUDIO, ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI
(punteggio massimo: 18 punti)

Tabella B1

Titoli di studio	**Fino ad un massimo di punti 6**
1. Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del D.P.R 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	2 punti per ogni titolo
2. per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R 212/2005.	3 punti per ogni titolo
3. per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del D.P.R 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento *post lauream* di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del D.P.R 212/2005.	1 punto per ogni titolo

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Tabella B2

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD - (Allegati 3 – 3/A – 3/B)	**Fino ad un massimo di punti 12**
• Esposizioni (personali e collettive) di rilevanza (in particolare se internazionale e nazionale), presso musei, fondazioni, enti pubblici, gallerie e relative pubblicazioni con codice ISBN; • Conseguimento di premi e riconoscimenti; esperienze di direzione artistica, in particolare se di rilevanza internazionale e nazionale; • Pubblicazioni (monografiche e collettanee) edite da case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; • Saggi e articoli editi presso riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; partecipazione a comitati editoriali; • Curatela di esposizioni e manifestazioni internazionali e nazionali (monografiche o collettive) con relativa pubblicazione e codice ISBN; curatela di esposizioni presso gallerie e spazi pubblici, con relativa pubblicazione e codice ISBN; • Curatela di convegni, conferenze, seminari, workshop con relative pubblicazioni e codice ISBN; partecipazione a convegni, conferenze, seminari, workshop in qualità di relatore con relativa pubblicazione e codice ISBN; • Attività di regia, progettazione, realizzazione di scenografie e spettacoli teatrali presso Enti e istituzioni pubbliche nonché private con relativa documentazione; • Produzione di trasmissioni televisive; di film, documentari, video; progettazione e realizzazione di interventi e installazioni audiovideo; • Ulteriore esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Presentazione massima di 25 (venticinque) titoli

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7, previa predeterminazione dei relativi criteri, considerando l'importanza del contesto performativo nel quale l'evento si è svolto.

Art. 9 — Prove d'esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:
   a) una prova didattica a carattere teorico/pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
   b) una ulteriore prova orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare.
2. La **prima prova** consiste in una prova didattica a carattere teorico/pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, è volta all'accertamento delle competenze del candidata/o in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico disciplinare oggetto di selezione della conoscenza e della preparazione del candidato. La prova o grafica o scritta ha una durata di 120 minuti, in base ad un argomento sorteggiato seduta stante dalla Commissione.
   Il punteggio totale della prima prova è di massimo 40 (quaranta) punti.

Il punteggio totale della prima prova è di massimo 40 (quaranta) punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 26 su 40. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità e pertanto l'impossibilità di accedere alla seconda prova.

3. La **seconda prova** orale è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche, presentando una lezione, in base ad un argomento elaborato dalla commissione sorteggiato da un candidato.
   La durata totale della prova è di massimo 45 minuti, di cui 30 minuti per la lezione e 15 minuti di un colloquio interdisciplinare con risposte a domande.
   La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.
   Il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti. La prova si intende superata con 24 punti su 35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.
4. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento e almeno cinque giorni prima della valutazione, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente bando. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.
5. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 75 (settantacinque) punti.
6. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 50 su 75 dato dalla somma dei punteggi delle due prove di cui al presente articolo, con almeno la sufficienza in ciascuna prova.
7. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Accademia di belle arti di Catania.
8. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
9. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del D.P.R 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione al presente bando di concorso. Qualora la data di certificazione del proprio stato personale sia successiva alla scadenza del bando è possibile dare comunicazione del proprio stato personale inoltrando la documentazione a mezzo PEC all'indirizzo abacatania@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
10. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico.
11. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10 — Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100, dato dalla somma dei punteggi delle prove di cui all'art. 9 e dei titoli di cui all'art. 8, di cui almeno 50 su 75 totali previsti nelle prove di cui all'art. 9 del presente bando e con almeno la sufficienza in ciascuna prova.
2. Con decreto del Direttore dell'Accademia viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia di belle arti di Catania e sul Portale dei concorsi AFAM e sul Portale Anagrafiche.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Accademia di belle arti di Catania.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo abacatania@pec.it.
5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-*ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale dell'Accademia di belle arti di Catania e sul Portale dei concorsi AFAM (https://afam-bandi.cineca.it/) e sul Portale Anagrafiche.
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.
7. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

Art. 11 — Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente, per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 del presente bando e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. la/il candidata/o utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R 445/2000.
3. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato dell'avente titolo sarà pubblicato entro i termini di cui all'art. 10, comma 7 del bando, nelle piattaforme e siti utilizzati per la pubblicazione del presente bando. Da tale invio decorreranno 48 ore per esprimere l'ordine di preferenza delle sedi tra quelle indicati all'art. 1 e ulteriori 24 ore per l'accettazione o la rinuncia della sede assegnata. La rinuncia all'incarico conferito a tempo indeterminato, pieno o definito, comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.

4. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
5. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato dei siti indicati per la pubblicazione esonera l'Accademia di belle arti di Catania da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Tali avvisi hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti degli aspiranti inclusi in graduatoria e interpellati secondo l'elenco degli idonei.
6. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione permanente dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
7. La procedura si concluderà con l'assegnazione della sede ai candidati vincitori sulla base della posizione occupata nella graduatoria e secondo le preferenze espresse nella scelta delle sedi. La mancata accettazione della sede assegnata sarà considerata come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
8. Al termine della procedura di cui al comma 7, in caso di indisponibilità a stipulare il contratto, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quelle elencate all'art. 1, comma 2 del presente bando, per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.
9. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente bando permangono nella sede dell'Accademia di belle arti di Catania per un periodo non inferiore a cinque anni.
10. L'Istituzione potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato, pieno o definito, o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019, a tempo pieno o a tempo definito. Si specifica che il vincitore o l'idoneo vengono depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.
11. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.

Art. 12 — Riserve di posti

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 3-*bis*, D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo

determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, nonché con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve.

2. Le riserve di posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali (art. 17, comma 20, D.P.R 83/2024).
3. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 presso l'Accademia di belle arti di Catania in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio.
4. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 68 presso l'Accademia di belle arti di Catania in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio.
5. Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68:
   a) i testimoni di giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 2018, n. 6;
6. gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'art. 6, Legge 11 gennaio 2018, n. 4;
7. gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell'art. 11-*septies*, comma 2, del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
6. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 presso l'Accademia di belle arti di Catania in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio.
7. Non sono previste riserve di posto presso l'Accademia di belle arti di Catania a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria, in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio.
8. I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui al presente articolo devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l'utilizzo della graduatoria generale di merito.

Art. 13 — Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14 — Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GD.P.R 2016/679, l'Accademia di belle arti di Catania è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore dell'Accademia.

Art. 15 — Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/).
3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di belle arti di Catania e sul Portale dei concorsi AFAM (https://afam-bandi.cineca.it/) e sul Portale Anagrafiche, in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di belle arti di Catania con valore di notifica.

Catania, 20 novembre 2025, Prot.n. 5313

Il Direttore
prof. Giovanni Latino

Firmato digitalmente
da GIOVANNI LATINO
in data 20/11/2025

Allegati:
Allegato 1 — Modello di domanda
Allegato 2 — Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Allegato 2/A — Elenco titoli di studio
Allegato 2/B — Elenco titoli di servizio: stesso settore art. – disciplinare
Allegato 2/C — Elenco titoli di servizio: diverso settore art. – disciplinare
Allegato 2/D — Elenco titoli di servizio: contratti di collaborazione o prestazioni d'opera stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica
Allegati 3 – 3/A – 3/B — Elenco numerato dei titoli artistico–culturali e professionali posseduti – e-book specifico
Allegato 4 — Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Allegato 5 — Preferenze e precedenze